



COMUNE di ISOLA DEL CANTONE

(Provincia di Genova)

Prot. 4919
Ordinanza Sindacale n. 11

Isola del Cantone, 23 ottobre 2014

Oggetto: Piccioni urbanizzati: pulizia e sanificazione degli immobili e misure di limitazione delle soste abituali o permanenti.

IL SINDACO

- Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine all'adozione di Ordinanze in materia di igiene e sanità;
- Visto l'art. 13 della Legge 23.12.78, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
- Visto l'art. 160 del DPR 8.2.54 n. 32 : "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- Visti infine l'art. 20 della Legge Regionale n. 23 del 22.3.2000 che in carica i Comuni di vigilare e intervenire per il controllo e il benessere della popolazione aviaria vigilando, nel contempo, sulle metodologie di allontanamento messe in atto dai privati;
- Visti il regolamento di Polizia Urbana ed regolamento Comunale di Igiene;
- Vista la propria precedente ordinanza n. 10 del 13/10/2014 ;

ORDINA

- 1) Ai proprietari di edifici situati nell'ambito urbano, e comunque in luoghi normalmente frequentati da persone incluse le proprietà di enti pubblici, agli amministratori condominiali ed a chiunque a qualsiasi titolo vanta diritti reali su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei colombi, di provvedere, a propria cura e spese, al risanamento e alla ripulitura periodica dei locali e degli anfratti nei quali i colombi abbiano nidificato e depositato guano e di chiudere, nei limiti del ragionevole e del possibile, con apparati inamovibili e resistenti gli accessi attraverso i quali i colombi si possano ivi introdurre e, comunque, di impedire che essi trovino sui terrazzi e sui davanzali e nei cortili occasioni e motivo di sosta abituale o permanente;
- 2) I contravventori alle disposizioni impartite dalla presente Ordinanza sono puniti ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 con la sanzione amministrativa da € 25 a €150; Nei casi più gravi la sanificazione verrà eseguita da parte di questo Ente con aggravio delle spese a carico dei soggetti sopra richiamati;
- 3) La presente Ordinanza è notificata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del palazzo Comunale, nel quale deve permanere esposta per almeno giorni 90 (novanta);

- 4) La presente Ordinanza è altresì notificata mediante invio a posta raccomandata: - al Comando di Polizia Municipale e al Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale, incaricati di vigilare sull'esecuzione delle presente Ordinanza, oltre che al Comando Stazione Carabinieri di Isola del cantone .;

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso al tribunale amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica o notorietà del presente provvedimento, ovvero, in via alternativa, mediante il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa.



IL SINDACO
(Dott. Giulio ASSALE)